



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 30 DI
DATA 29 Giugno 2020**

O G G E T T O:

Annullamento della determinazione n. 7 di data 26.02.2020 e nuova autorizzazione a contrarre e approvazione del capitolato speciale d'appalto e della richiesta di avvio della procedura. UU I38L20 - Prenotazione pari ad Euro 1.078.110,00 oneri fiscali inclusi sul capitolo 5001-001. Lotto 1: CIG 8228197AF5 - lotto 2: CIG 8228203FE7

vista la determinazione n. 7 di data 26.02.2020 con la quale il Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti ha autorizzato l'avvio di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di recupero fanghi disidratati (Cod. CER 190805) e di eventuale digestato (Cod. CER 190604) prodotti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento;

vista la nota prot. n. 150963 di data 06.03.2020 dell'Agenzia della depurazione che riporta alcune osservazioni in merito alla determinazione n. 7 di data 26.02.2020 e viste alcune osservazioni comunicate per le vie brevi da Apac relative ad alcune precisazioni per i criteri di valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa si ritiene opportuno annullare la citata determinazione e proseguire con l'adozione di un nuovo provvedimento.

L'art. 44 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. e s.m., stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento curi la gestione degli impianti di depurazione biologica in carico alla Provincia stessa.

Il processo depurativo biologico produce dei fanghi di scarto che devono essere opportunamente recuperati presso impianti autorizzati.

L'attuale assetto organizzativo per lo smaltimento delle circa 48.000 t/annue di fanghi disidratati e digestato prodotti da tutti depuratori in gestione ADEP prevede le seguenti azioni:

1- massimo 18.000 t/anno vengono conferite all'essiccatore termico presso il depuratore di Villa Agnedo,

2 – massimo 18.000 t/anno sono recuperate a cura della ditta Ladurner in virtù dell'atto di transazione riferito al contratto per l'ossidazione ad umido dei fanghi da realizzarsi presso il depuratore di Rovereto,

3 – circa 12.000 t/anno venivano conferite all'impianto della ditta W.T.E. Srl appaltatrice del servizio di smaltimento il cui contratto è terminato il 25.04.2020,

4 – il nuovo aggiudicatario della gestione dei depuratori per il Bacino Centrale dovrà provvedere allo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di Lavis e di Rovereto (circa 8.000 t/annue) in quanto titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dei medesimi impianti.

Tenuto conto che i contratti difficilmente arrivano a utilizzare il massimo della capienza e che durante l'anno si manifestano dei picchi di produzione di fanghi per far fronte ai quali è opportuno disporre di più centri di smaltimento, si ritiene indispensabile individuare un altro soggetto smaltitore in sostituzione di WTE Srl a decorrere dal mese di settembre 2020 per un quantitativo di 7000 t/annue.

Data la forte incertezza del mercato sia per la volatilità del prezzo Euro/t. sia per la scarsa disponibilità di spazi di trattamento fanghi disponibili, si suddivide la gara in due lotti: quantitativi lotto 1 per un totale di 4.000 t. annue e lotto 2 per un totale di 3.000 t. annue.

Il capitolato speciale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contiene le norme per gli interventi, l'elenco dei servizi richiesti, le modalità di espletamento dell'appalto di affidamento del servizio e i criteri qualitativi della fornitura.

Alla luce di quanto premesso con il presente provvedimento si autorizza l'indizione di una gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di recupero fanghi disidratati (Cod. CER 190805) prodotti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento, e nel caso in cui l'impianto aggiudicatario del servizio lo preveda, anche del digestato (Cod. CER 190604) precisando che il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. 19 marzo 2016, n. 2;

i criteri riportati nel documento "traccia per la valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa" sono: 1) Possibilità di conferire un numero di cassoni maggiore rispetto alla quantità massima prevista all'art. 38 comma 7 del C.S.A. Parte Tecnica per tutto il periodo gennaio-novembre - 2) Possibilità di conferire un numero di cassoni maggiore rispetto alla quantità massima prevista all'art. 38 comma 7 del C.S.A. Parte Tecnica nel mese di dicembre - 3) Per la valutazione di questo criterio si prevedono tre modalità di recupero del fango: a) Recupero indiretto - Ammendante Compostato da fanghi, b) Recupero indiretto - Gesso di Defecazione da fanghi, c) Recupero diretto in agricoltura 4) Garanzia del servizio in tutti i giorni non festivi dell'anno, compresi eventuali ponti e vigilie 5) Numero di impianti di destino indicati nell'offerta; con questo criterio migliorativo si vuole premiare la continuità del servizio garantita dall'appaltatore anche in caso di chiusura forzata di un impianto.

L'art. 32 della D.Lgs. 50/2016 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, nonché l'oggetto del contratto, pertanto:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: recuperare i fanghi disidratati cod. Cer 190805 e di eventuale digestato cod. Cer 190604 prodotti dagli impianti di depurazione di proprietà della Provincia di Trento,

il contratto ha per oggetto il recupero dei fanghi disidratati e dell'eventuale digestato prodotti dagli impianti di depurazione della provincia di Trento e conferiti all'impianto segnalato dalla ditta aggiudicatrice del servizio per il recupero secondo quanto previsto dall'autorizzazione dell'impianto stesso,

gli obblighi contrattuali e gli elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto per la fornitura del servizio in oggetto sono stabiliti dal capitolato speciale allegato alla presente determinazione;

modalità di scelta del contraente: gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. 9 marzo 2016, n.2,

il compenso totale per entrambi i lotti ed onnicomprensivo che il Servizio Gestione degli Impianti corrisponderà all'Impresa aggiudicataria è quello risultante dal ribasso rispetto al prezzo di 140,00 Euro/tonnellata presentato in sede di gara, applicato al quantitativo di fanghi conferito; tale importo non potrà superare l'importo massimo di € 980.000,00 + euro 100,00 per oneri per la sicurezza + Iva al 10%.

Il prezzo indicato è comprensivo di tutti gli oneri e le spese incorse dall'appaltatore per l'allestimento, il mantenimento e lo sgombero delle attività, ed ogni altro onere e/o spesa comunque derivante dall'esecuzione del contratto. Eventuali analisi per la caratterizzazione del rifiuto oggetto dell'appalto che – successivamente all'aggiudicazione, prima dell'inizio e/o durante lo svolgimento del servizio - si rendano necessarie ai fini dell'esecuzione e/o in relazione alle modalità di esecuzione del servizio stesso, saranno ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore.

Dato atto che il servizio di trasporto dei fanghi dagli impianti di depurazione all'impianto di destino è a carico dell'Agenzia per la Depurazione, come previsto dai contratti d'appalto in essere per la gestione dei depuratori, l'offerta migliore sarà individuata secondo la seguente formula che determina il "costo complessivo" unitario (cioè comprensivo del costo di trasporto) per l'Amministrazione:

costo complessivo per tonnellata = $A + 5,676 + 0,265 \times (B - 10)$

dove:

A = prezzo unitario (per tonnellata) offerto in gara;

B = distanza chilometrica tra il centro di recupero e/o smaltimento e Trento – Via Berlino, indirizzo prossimo al casello autostradale di Trento Centro (scelto come punto geografico convenzionale di riferimento); per il calcolo della distanza saranno utilizzati programmi informatici normalmente reperibili sul mercato come (anche su internet) "google maps";

Euro $[5,676 + 0,265 \times (B - 10)]$ = costo degli oneri di trasporto, per tonnellata, che rimane a carico dell'Ente Appaltante (i trasporti verranno organizzati a cura e spese dell'Ente Appaltante e non saranno oggetto della gara e del successivo appalto); il costo è stato calcolato secondo i criteri di cui all'art. "Centri di smaltimento di materiali di risulta" Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione e custodia degli impianti di depurazione attualmente vigente.

Unitamente all'offerta economica dovrà essere chiaramente indicata l'esatta ubicazione del/i centro/i di recupero presso cui avverrà il servizio (provincia, comune, località, via e n. civico) al punto convenzionale di riferimento di Trento – Via Berlino, indirizzo prossimo al casello autostradale di Trento Centro.

Qualora dovessero essere indicati più di un centro di smaltimento/recupero, ai fini del calcolo del "costo complessivo" verrà presa in considerazione solo la distanza del centro di destino più lontano fra quelli offerti rispetto al punto convenzionale di riferimento di Trento – Via Berlino, indirizzo prossimo al casello autostradale di Trento Centro.

L'aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui al documento traccia per la valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa;

Le imprese aggiudicatrici dovranno avere i requisiti per la partecipazione indicati nell'allegato "Requisiti" al "Modello A" - Modulo avvio della procedura" per la richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e forniture, (al quale potranno comunque essere apportate le opportune modifiche e/o integrazioni), approvato quale parte integrante e sostanziale con il presente provvedimento.

In caso di aggiudicazione dell'appalto dovrà essere presentata la seguente documentazione per entrambi i lotti:

- i provvedimenti autorizzativi degli impianti di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sufficienti a trattare complessivamente le quantità annue massime previste (pari a 5.000 t per il lotto 1 e pari a 3.600 per il lotto 2) del codice CER 190805 ed eventuale codice CER 190604 al recupero dei fanghi rilasciate da parte delle Autorità territoriali ai sensi di Legge;

in caso di intermediazione:

- la dichiarazione di accettazione del rifiuto dell'impianto titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sufficienti a trattare complessivamente le quantità annue massime previste (pari a 5.000 t per il lotto 1 e pari a 3.600 per il lotto 2) del codice CER 190805 ed eventuale codice CER 190604 al recupero dei fanghi rilasciate da parte delle Autorità territoriali ai sensi di Legge.

Ai fini della stipula del contratto verrà richiesto di produrre:

- una dichiarazione di impegno, da parte dell'/gli impianto/i di recupero, di accettare i fanghi oggetto del presente appalto.
- per ciascun impianto l'ubicazione, la titolarità, l'oggetto delle operazioni autorizzate e i provvedimenti autorizzativi in corso di validità.

Durata:

L'esecuzione del contratto avrà la durata di un anno per ciascun lotto, decorrenti dalla stipulazione del contratto, ovvero, qualora necessario, dalla data del verbale di consegna nel caso di affidamento del servizio nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016; l'Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto per un successivo anno.

La scelta di prevedere la durata del contratto d'appalto di un anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, è dovuta alla situazione incerta del mercato nel settore dei rifiuti con conseguente alta volatilità dei prezzi di recupero fanghi.

Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di depurazione, gli stessi sono situati sul territorio della Provincia di Trento, mentre per le caratteristiche dei fanghi da trattare si rinvia al documento riepilogativo dei fanghi disidratati che riporta, per ogni depuratore, le informazioni riepilogative.

Il compenso per l'espletamento del servizio sarà corrisposto in rate mensili posticipate, secondo le modalità previste all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le modalità di svolgimento della procedura di gara, i requisiti e le condizioni per la partecipazione alla gara saranno contenute in apposito bando, come previsto all'art. dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, predisposto dalla competente Agenzia provinciale per gli Appalti e per i Contratti, sulla base del "Modello A - Modulo avvio della procedura", allegata al presente provvedimento quale parte integrante (alla quale potranno comunque essere apportate le opportune modifiche e/o integrazioni), e degli altri elementi ricavabili dal presente provvedimento, dai suoi allegati e dalla normativa applicabile.

In merito al servizio di recupero/smaltimento fanghi disidratati, si da atto che Adep non ha stipulato alcuna convenzione per il servizio che si intende acquisire.

Per quanto sopra esposto, si rende quindi necessario l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio recupero dei fanghi disidratati provenienti da impianti di depurazione situati nella Provincia di Trento oggetto del presente provvedimento per l'importo annuo stimato a base d'appalto di Euro 980.000,00 + I.V.A. al 10% (ex D.P.R. 633/72 Tab. A - Parte III - n. 127 - sexiesdecies) e quindi per un totale compresa IVA pari a Euro 1.078.000,00:

- lotto 1 pari a 4.000 t. - Euro 560.000,00 + IVA al 10%
- lotto 2 pari a 3.000 t.- Euro 420.000,00 + IVA al 10%

Data la tipologia del servizio non è richiesto il DUVRI perchè l'impianto presso il quale verranno conferiti i fanghi non rientra nella disponibilità giuridica della Provincia Autonoma di Trento e perchè il servizio di trasporto è oggetto di appalto dei contratti di gestione. Viene richiesta, invece, ai sensi dell'art. 38 c. 1 del C.S.A. Parte Tecnica, la redazione di idonea documentazione per

promuovere ed attuare le misure di cooperazione, coordinamento ed informazione previste dall'articolo 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nei confronti delle aziende che conferiranno i fanghi da trattare. A questi oneri della sicurezza interferenziali sono riferiti i costi sostenuti per la predisposizione di detta documentazione e, come riportato all'art. 8, comma 8 del C.S.A. Parte Amministrativa, vengono riconosciuti Euro 50,00 + IVA 10% pari a Euro 55,00 oneri fiscali inclusi a forfait una tantum per ciascun lotto pari ad un totale di 100,00 Euro + IVA 10%.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. A001/2020/250299/1 di data 6 maggio 2020, la stazione appaltante ritiene di non riconoscere oneri per la sicurezza derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in quanto l'esecuzione del servizio in oggetto viene erogato dal prestatore utilizzando esclusivamente la propria sede operativa, senza intervento presso i luoghi di lavoro del cliente come riportato anche;

vista la delibera GP 726 /2020 recante "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giunta 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020.

Dato atto della scelta di non considerare la "clausola sociale – lavoratori svantaggiati" in questo appalto poiché il tipo di servizio comporta una ridotta entità della manodopera ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto.

Tenendo conto dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, si prevede che il servizio possa decorrere dal 1° settembre 2020 (data non impegnativa per l'Amministrazione), e comunque con la consegna del servizio con apposito verbale; viste le 7.000 t. annue da trattare si ripartisce la spesa sulla base di 3.500 t. per l'anno 2020 relative a 6 mesi, e di 3.500 t. per l'anno 2021 relative a 6 mesi.

Dato atto che il suddetto servizio è stato acquisito sul sito informatico dell'AVCP.

Vista l'urgenza si da attuazione alla presente determinazione sensi dell'art. 8 c. 4 del Regolamento di attuazione della l.p. 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 in quanto il servizio di smaltimento fanghi prodotti dai depuratori di pubblica fognatura riveste carattere di servizio pubblico essenziale e che lo stesso non può essere soggetto ad interruzioni per evitare problematiche di carattere ambientale ed igienico sanitarie;

dato il carattere di servizio pubblico essenziale l'inizio del servizio potrà avvenire nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

visto l'articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", come introdotto dall'articolo 57, comma 5, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, con cui è stata istituita l'Agenzia per la depurazione (ADEP);

visto l'atto organizzativo dell'Agenzia per la depurazione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016;

visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato con D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., così come modificato dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/Leg. Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento all'art. 56 e all'allegato n. 4/2";

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento"

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 Legge Provinciale Di Recepimento Delle Direttive Europee In Materia Di Contratti Pubblici 2016"

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 87 di data 01.02.2019;

vista la deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il piano triennale di attività, approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 92 di data 30 gennaio 2020;

vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Depurazione n. 20 del 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022 dell'Agenzia per la Depurazione da ultimo modifica con Determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Depurazione n. 5 del 12 maggio 2020;

visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di annullare, per rilievi dell'organo interno, la determinazione del dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 7 di data 26.02.2020;

2. di ridurre la prenotazione fondi n. 30000851 di cui alla determinazione n. 7 di data 26.02.2020 sul capitolo 5001-001 del bilancio finanziario 2020-2022 nel modo seguente:
 - Euro 551.892,00 per l'anno 2020;
 - Euro 526.218,00 per l'anno 2021;
3. di autorizzare l'indizione di una gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 del servizio di recupero fanghi disidratati (Cod. CER 190805) e di eventuale digestato (Cod. CER 190604) prodotti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento, per la quantità minima stimata di 4.000 ton/annue e massima stimata di 7.000 ton/annue, di cui t. 4.000 lotto 1 e t. 3.000 lotto 2;
4. di dare atto che il prezzo unitario a base d'appalto, è fissato in Euro 140,00/ton oltre ad IVA nella misura di legge per il recupero dei fanghi, oltre ad euro 55,00 una tantum per la sicurezza oneri fiscali inclusi per ciascun lotto;
5. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che l'aggiudicazione sia disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2;
6. di stabilire che il medesimo concorrente può risultare appaltatore anche di entrambi i lotti;
7. di stabilire la durata contrattuale in anni uno (1) per entrambi i lotti a decorrere dalla data della stipulazione del contratto o dalla data, qualora venga effettuata, della consegna anticipata, che avverrà presumibilmente il 1° settembre 2020 (data non impegnativa per l'Amministrazione);
8. di approvare il Capitolato speciale del servizio sopra citato contenente le modalità di espletamento dell'appalto di affidamento del servizio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
9. di approvare il documento "Descrizione Fanghi" allegato quale documentazione tecnica;
10. di approvare il documento "Traccia per la valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa" allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
11. di approvare quali parte integrante e sostanziale il "Modello A - Modulo avvio della procedura" per la richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e forniture, (al quale potranno comunque essere apportate le opportune modifiche e/o integrazioni) e l'allegato "Requisiti";
12. di stabilire, che nel caso non sia stato ancora stipulato il contratto, verrà autorizzato l'affidamento del servizio anche nelle more della stipula del contratto (art. 7 comma 2 del C.S.A.) e che i pagamenti saranno in ogni caso effettuati dopo la stipulazione del contratto (art. 13 comma 6 del C.S.A.) ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
13. di demandare al Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti gli adempimenti connessi all'esperienza della procedura di gara sulla base degli elementi essenziali contenuti nella "Modello A - Modulo avvio della procedura" allegata al presente provvedimento;
14. di demandare al competente Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti gli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto, dando atto

che la sottoscrizione di quest'ultimo è di competenza del dirigente del Servizio Gestione impianti dell'Agenzia per la Depurazione;

15. di dare atto che il Servizio Contratti e Gestioni Generali, prima della formalizzazione dei contratti, eseguirà le verifiche cc.dd. antimafia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.;
16. di quantificare in Euro 1.078.110,00.= oneri fiscali inclusi e compresi oneri per la sicurezza, il relativo onere economico, e di far fronte alla spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento nel seguente modo:
 - mediante prenotazione sul capitolo 5001-001 dell'esercizio finanziario 2020 di Euro 359.392,00 IVA 10% COMPRESA,
 - mediante prenotazione sul capitolo 5001-001 dell'esercizio finanziario 2021 di Euro 718.718,00 IVA 10% COMPRESA,
17. di dare atto che, alla scadenza del contratto, si provvederà con successivo provvedimento di presa d'atto dell'eventuale rinnovo dello stesso e di prenotazione delle relative risorse finanziarie;
18. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 8 c. 4 del Regolamento di attuazione della l.p. 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998; -
19. di dare atto che gli allegati al presente provvedimento non sono soggetti a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara.
20. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
21. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
22. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

BC

IL DIRIGENTE
ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI